

ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

L'anno 2021 il mese di Settembre il giorno 15 in Viterbo (VT), presso la sede sociale in P.le Gramsci, 27 a, sono presenti i seguenti signori:

PAOLO MANCINELLI nato a Viterbo l'11/10/1973, residente a Viterbo, cap 01100, in Strada Cassia Sud, 3, codice fiscale MNCPLA73R11M082G;

CHRISTIAN FILOSCIA nato a Viterbo l'11/05/2000, residente a Viterbo, cap 01100 in Via I. Garbini 86/A, codice fiscale FLSCRS00E11M082X;

STEFANIA GRAZINI nata a Viterbo il 05/02/1970, residente a Viterbo, cap 01100, in Via I. Garbini 86/A, codice fiscale GRZSFN70B45M082N;

EMANUELA SPOLETINI nata a Viterbo il 19/09/1975, residente a Viterbo (VT) cap 01100, in Strada Tuscanese 87/C, codice fiscale SPLMNL75P59M082V;

ANNA PANGRAZI nata a Valentano (VT) il 02/02/1975 residente a Valentano (VT), Cap 01018, in via, codice fiscale: PNGNNA75B42L569Q

ANNA RITA DE SANTIS nata a Viterbo il 13/09/1948, residente a Viterbo (VT) cap 01100, in Strada Cassia Sud, 3 codice fiscale DSNNRT48P53M082N;

ALESSANDRO FILOSCIA nato a Viterbo il 09/06/1991, residente a Viterbo (VT) cap 01100, in via Erodiano, 53/B codice fiscale FLSLSN91H09M082C;

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione **non riconosciuta** avente la seguente denominazione: **"Centro Servizi Terzo Settore – Associazione di Promozione Sociale"**, in breve **"CST Servizi APS"**. L'APS ha un proprio logo che si allega al presente atto Costitutivo.

ART. 2 L' APS ha sede legale in: Viterbo, Piazzale Gramsci, 27

ART. 3 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 4 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, come previsto dall'art. 5 del dal D.lgs. 117/17:

interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

ART. 5 L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

ART. 6 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, l'Organo di amministrazione sia composto da minimo 7 membri e massimo 15 membri e nominano a farne parte inizialmente, salvo successiva integrazione, i seguenti signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente	Sig. Paolo Mancinelli
Vice Presidente	Sig. Christian Filoscia
Segretario	Sig.ra Stefania Grazini
Consigliere	Sig.ra Emanuela Spoletini
Consigliere	Sig.ra Anna Pangrazi
Consigliere	Sig.ra Anna Rita De Santis
Consigliere	Sig. Alessandro Filoscia

Organo di controllo eletto al verificarsi delle condizioni di legge D.Lgs 117/17;

Organo di revisione eletto al verificarsi delle condizioni di legge di cui l'art. 31 c. 1 D.Lgs. 117/17;

ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2021.

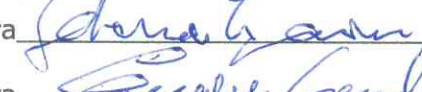
È parte integrale del presente atto lo statuto che si allega, definito su 32 articoli di seguito specificati, steso su 12 fogli dattiloscritti.

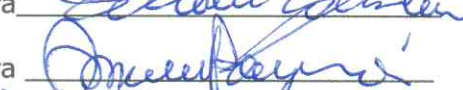
Letto firmato e sottoscritto.

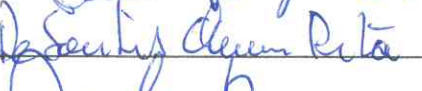
Firme dei costituenti:

Sig. 

Sig. 

Sig.ra 

Sig.ra 

Sig.ra 

Sig. 

Sig. 

Viterbo, lì 20/09/2021



Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Viterbo

Registrato a Viterbo il 7 OTT. 2021 n. 2655 Serie 3....
pagato, con Mod. f 23, Euro 200,00 (Duecento/00)

Il Coordinatore di Front Office

Odoardo F.lli

in delega del Direttore Provinciale





STATUTO APS

"Centro Servizi Terzo Settore"



ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "Centro Servizi Terzo Settore - Associazione di Promozione Sociale", assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'APS ha un proprio logo che si allega al presente Statuto.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in Piazzale Gramsci 27, nel comune di Viterbo.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- Assistenza e Servizi di natura Fiscale e Tributaria
- Tutela dell'Ambiente
- Promozione turistica e culturale
- Assistenza e promozione sociale
- Promozione delle attività sportive
- Educazione civica
- Volontariato

La/e attività che si propone di svolgere, individuate nell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017), prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono:

Attività di assistenza burocratica e fiscale online e offline in tutti gli ambiti diretti ed indiretti riferiti al Terzo settore finalizzando il nostro scopo di proteggere, consigliare e assistere le tutte le realtà rientranti nell'alveo della normativa del Terzo Settore;

interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ed in tutte le altre attività ambientali, anche con l'ausilio di Cavalli e Cani ed ogni altra tipologia di animale – animali da compagnia, bellezza e lavoro con particolare riferimento agli animali impiegati nella pet therapy prevedendo anche in ossequio delle normative nazionali ed europee un protocollo a tutela degli animali prevedendo un'anagrafe ed uno specifico tesseramento per gli stessi;

organizzazione di fiere, mostre o similari in ambiti pubblici o privati con l'ausilio o per conto di Enti pubblici o privati assumendone incarichi, mandati e/o supervisioni;

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, interventi e prestazioni sanitarie, prestazioni socio sanitarie di cui al D.P.C.M. del 14 febbraio 2001 G.U. n. 129 del 6 giugno 2001 e ss.mm.ii. nonché tutte le attività connesse dirette ed indirette di interesse generale di cui al presente articolo;

lo sviluppo, la propaganda, l'organizzazione e la disciplina dello sport in tutte le sue forme e manifestazioni, nel territorio nazionale ed internazionale, nonché la promozione dell'attività sportiva; sviluppo dell'attività agonistica finalizzata all'attività nazionale ed internazionale finalizzata alla partecipazione di competizioni della stessa natura e rilevanza;

l'attuazione di programmi di formazione di atleti e di tecnici;

organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Educazione, Istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 e ss.mm.ii, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

avviamento, promozione, organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche per finalità ricreative, didattiche e formative, beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Attività commerciali, produttive, di educazione ed informazione, di promozione di rappresentanza di concessione di licenza di marchi di certificazione nell'ambito o a favore di fiere del commercio equo-solidale ed impegnate nel contrasto del lavoro infantile e comunque tutte quelle attività così come previste e disciplinate dall'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore;

Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui l'art. 2 comma 4 del D.Lgs. recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale di cui all'art. 1 comma 2 lett. c) della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e ss.mm.ii.

Alloggio sociale, ai sensi del decreto delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e ss.mm.ii. nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

Agricoltura sociale ai sensi dell'art 2 della legge 18 agosto 2005 n. 141 e ss.mm.ii;

Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e ss.mm.ii;

Riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Il Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera in tutto il territorio Nazionale ed Internazionale.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la CST Servizi può altresì:

promuovere ed organizzare l'edizione anche telematica di scritti, giornali, riviste periodiche, libri, canali televisivi, media digitali e pubblicazioni varie, nel rispetto della legislazione vigente; promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente sia mediante sovvenzioni, corsi di formazione professionale anche sotto forma audiovisiva; aderire ad enti, associazioni, organismi privati o pubblici, nazionali ed internazionali, con scopi uguali, affini o complementari ai propri; costituire, assumere interessenze o partecipazioni sotto qualsiasi forma in società di capitali per l'esercizio di attività economiche inerenti ai propri scopi, nel rispetto dell'assenza del fine di lucro; svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi e attinenti ai medesimi, sia direttamente sia indirettamente, nel rispetto dell'assenza del fine di lucro.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione sia le persone fisiche sia APS, ASD, ODV e tutti gli altri enti associativi facenti parte dell'alveo del Terzo Settore che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Non possono essere associate le persone fisiche che ricoprono incarichi politici, elettivi o di nomina, in enti territoriali, provinciali, regionali, nazionali o sovranazionali.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione (le cui modalità sono disciplinate dal Regolamento attuativo dello Statuto) è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 90 giorni con raccomandata A/R, motivandola.

L'aspirante associato può richiedere, entro 3 giorni dal ricevimento di tale comunicazione di rigetto, con raccomandata A/R da inviare al Consiglio Direttivo della APS, che sull'istanza di diniego si pronuncerà l'assemblea in occasione della prima convocazione utile.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa,
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto, regolamento di attuazione dello stesso ed ogni altro regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- partecipare alla vita associativa secondo le proprie possibilità e capacità;
- rispettare le delibere adottate dal Consiglio direttivo o dall'Assemblea;
- non tenere comportamenti che possano ledere l'immagine o il prestigio della APS o dei suoi amministratori o soci;
- contribuire allo sviluppo della APS ed alle attività da essa promosse;

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata A/R al Consiglio Direttivo ed ha effetto dal ricevimento della stessa.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea (nella sua prima riunione utile) con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente

all'associato (con raccomandata o altro mezzo equipollente) che può presentare appello all'assemblea entro i successivi 30gg.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

L'esclusione comporta la cancellazione dal libro dei soci.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- **Organo di controllo eletto al verificarsi delle condizioni di legge D.Lgs 117/17**
- **Organo di revisione eletto al verificarsi delle condizioni di legge di cui l'art. 31 c. 1 D.Lgs. 117/17**

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione avverrà mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali (Presidente e Consiglio Direttivo);



- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- Approva il Regolamento di Attuazione dello Statuto predisposto dal Consiglio Direttivo;

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, da tenersi almeno 1 ora dopo, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da minimo 5 e massimo 15 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. nonché le persone fisiche indicate dagli enti associati tra i propri soci. Al suo interno elegge il Vice Presidente, ed il Segretario che ha anche la funzione di tesoriere. Per i rapporti con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione e per la gestione dei social, nomina tra i suoi componenti o tra gli associati, un Portavoce che dura in carica, salvo revoca, 1 anno dalla nomina, rinnovabile per non più di tre volte.

Il consiglio Direttivo dura in carica per 5 anni ed i suoi componenti possono essere rieletti per n. 7 mandati.

La permanenza nel consiglio direttivo è incompatibile con qualsiasi altro incarico politico elettivo o di nomina sopraggiunto nel corso del mandato.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RuntS,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati,
- delibera l'esclusione degli associati,
- predispone il regolamento attuativo dello Statuto
- predispone regolamenti
-



Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Si applicano le stesse limitazioni temporali di cui all'articolo precedente.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Dispone dell'utilizzo del logo dell'APS e concede il patrocinio.

Il Vicepresidente vicario o in sua assenza, l'altro Vicepresidente, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni o conferisca apposita delega.

ART. 17
(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18
(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19
(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'il Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'il Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 90 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo con raccomandata A/R o altro mezzo equipollente, con le modalità disciplinate dai regolamenti interni.

ART. 20
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, sportiva, sociale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runtis.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.



ART. 21 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati con le modalità previste dagli appositi regolamenti interni.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'il Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



ART. 32
(Norma transitoria)



1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.